

(fotocopie ecc.). Queste dovevano essere riconosciute da me, all'esito dell'istruttoria. Con riferimento alle spese per investimenti, soprattutto per la realizzazione di nuovi impianti, compreso il tmv di Acerra, era invece di competenza della struttura, sempre dipendente dal dottor Serva, ma formato da Fisciano, Iavazzo e Capiello. Con costoro mi rapportavo nei casi dubbi rendicontati da Fibe, che talora rendicontava a me con fattura costi attribuibili invece alle spese per investimenti.

Era comunque Leonello Serva, consapevole della reale attività gestionale, ad avallare le richieste e in taluni casi addirittura si spingeva a dichiarare che «la prestazione oggetto di istanza di pagamento è conforme, sia in termini qualitativi, che quantitativi a quella richiesta dalla struttura commissariale...» (cfr all 139 e per tutte la approvazione a firma di Serva del 24 ottobre 2007 nr prot 2624P/CD.rif/ATO).

cfr Conversazione nr. 3564 del 31 ottobre 2007 utenza Malvagna

Malvagna: ...allora, l'argomento del quale sono terrorizzato ...è il fatto che il 31 dicembre il commissario ci ha detto con certezza che lui passerà la mano sugli impianti di CDR...

Vidano: mh...

Malvagna: nel momento in cui passeremo la mano sugli impianti di CDR ...lasciamo perdere a chi, come e quando...

Vidano: si... Malvagna: nel momento stesso in cui dobbiamo passare la mano, il problema degli scarichi ...e parlo di Percolato... acque meteoriche di prima pioggia ...deve essere perfetto...

Vidano: sì, sì ho capito...

Malvagna: e tu mi hai già capito...

Vidano: mh...

Malvagna: perchè se no, il giorno dopo è un casino micidiale... io ho provato a farlo capire a tutti quanti ...io adesso dovrò lamentarmi di questo, se la gente non capisce qual'è la situazione qua, però ieri Negroni si è lamentato del fatto che ...Pinasco ti aveva raccontato della riunione che abbiamo fatto con i capi impianto...

Vidano: si..

Malvagna: ok... adesso i capi impianto, saranno delle teste di cazzo... non saranno all'altezza, Cortese è una testa di cazzo ... non si rende conto di dove sta seduto ...però se ad un Certo punto facciamo una riunione e poi visto il gran casino ...e si va a finire su un termine delicatissimo e non si capisce l'importanza di questo problema ...ma amico mio, ti rendi conto che se il 31 prende in mano la cosa Asia, il giorno dopo fa una relazione al commissario e tu ti becchi una denuncia per disastro ambientale!...

Vidano: Certo, ho capito allora lì bisogna...

Malvagna: come facciamo a non capire queste cose!...

Vidano: bisogna parlare anche con i nostri esperti delle acque che ci sono in azienda eh!.. quelli che l'hanno progettati quegli impianti (...)

L'obiettivo strategico del board delle ex affidatarie, ben rappresentato dall'azione energetica di Cattaneo prima e soprattutto di

Malvagna poi, era quello di sfilarsi da una situazione senza vie di uscita, se possibile con un profitto tale da ripianare almeno le perdite attribuite alle immobilizzazioni patrimoniali dovute al sequestro delle ingenti somme ad opera del GIP del tribunale di Napoli. Comunque, di fare pressione sul Commissariato per ottenere certificazioni di prestazioni, come riconoscimento di debito, da far sottoporre a sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente, in luogo di altri cespiti.

Sul punto si anticipa quanto dichiarato da Gerli e Corona a questo PM: Gerli, s.i. del 7.4.2009: Quando io dissi a Malvagna che il commissario delegato voleva avviare le procedure di gara, mi venne manifestata soddisfazione, perché era interesse di Fibe uscire dalla gestione rifiuti in Campania. Inoltre il costo dell'impiantistica realizzata nella provincia di Napoli e nelle altre province era interesse di Fibe che fosse monetizzato per poter raggiungere l'importo di 750 milioni stabilito dall'AG nel sequestro preventivo per equivalente.

Cattaneo, nelle sue memorie difensive, ritiene di indicare quali responsabili dell'attività corrente dello smaltimento rifiuti e le logistiche del reperimento ed allestimento di discariche ed aree di stoccaggio e di organizzazione dei trasporti l'ingegner Pelliccia ed il dottor Miliacca, direttore amministrativo.

Questa circostanza, di effettuare una certificazione del valore dell'impiantistica, venne fatta oggetto di una specifica richiesta da parte di Fibe nei confronti del commissariato, richiesta a cui non venne dato seguito poiché non vi era riscontro delle cifre indicate da Fibe. La rendicontazione, infatti, fino a quel momento, non aveva mai riguardato gli impianti ex CDR ed il termovalorizzatore, ma invece le piazzole di stoccaggio, le discariche, e le spese correnti.

Corona, interrogatorio del 29 aprile 2009:

« Mi venne rappresentato sia dal commissario che dal dottor Gerli che dallo stesso Rubolino che vi era stata un'intesa con la Fibe nell'agosto 2007, e dopo il provvedimento di sequestro dei 750 milioni da parte del GIP di Napoli, finalizzata a far ottenere a Fibe una certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili onde consentire una compensazione tra tali somme e quella di 52 milioni di euro, corrispondente alla somma che Fibe aveva avuto in anticipazione per la costruzione degli impianti CDR per le province diverse da quelle di Napoli, dal commissariato allorché le banche ritirarono il finanziamento. So per averlo letto nelle ordinanze cautelari emesse dal GIP di Napoli che il finanziamento venne ritirato dopo che una relazione di consulenti delle banche stesse aveva evidenziato che gli impianti non sarebbero stati in grado di produrre CDR a norma 5/2/1998.

In relazione alla somma di 37 mln di euro così certificata, nelle intenzioni della Fibe, sarebbe stata avanzata proposta ai pubblici ministeri ed al GIP, affinché venisse computata nell'ammontare complessivo del sequestro per equivalente di 750 mln, con riferimento alla somma dei 52 mln che era un'anticipazione del Commissariato a Fibe. Il dottor Rubolino, prima di rientrare alla Protezione civile, mi rese noto di aver predisposto in tal senso, una lettera di certificazione da depositare in Procura, non mancando di rappresentarmi che ne aveva parlato con i pubblici ministeri competenti e ne aveva tratto la convinzione che tale iniziativa era fattibile. Preciso che il prefetto

Pansa, le cui direttive erano state rese manifeste sin dall'inizio, con riferimento al fatto che: voleva seguire la legge, voleva un corretto rapporto istituzionale e di collaborazione con la Procura, né intendeva interferire in alcun modo con il procedimento 'Emergenza rifiuti' in corso, mi chiese di recarmi in Procura per conferire con i pubblici ministeri sulla concreta fattibilità della cosa. Questo accadde i primi di ottobre. Vi è riscontro di quanto sopra nelle intercettazioni su utenza Malvagna 335/6320427 progr. 1947, 1952, 1955, 1967 tutte datate 2 ottobre 2007. In tre casi Malvagna parla con Rubegni, in un caso con Ferrante, il presidente di Fibe. Nella prima, delle 13,29, si commenta appunto il mio incarico, di incontrare i pubblici ministeri. Nella successiva 1952, ore 13,49 Malvagna dice a Rubegni che avrebbe parlato con me per sapere l'esito dell'incontro. Nessun contatto con Malvagna ebbi a tal proposito. Nella progr. 1955 ore 13,58 Malvagna informa Ferrante, e parla dell'incontro con il dottor Corona fa ovvio riferimento ad un incontro avvenuto in prefettura, unitamente al prefetto, Pansa, che io non ricordo. Nella progr. 1967 ore 14,55 Malvagna informa Rubegni che attraverso Corona presenterà un'istanza al GIP.

Mi recai in procura a parlare con i dottor Noviello e Sirleo e capii che essi non erano disposti a fornirmi l'avallo per l'operazione certificazione crediti e che la mia richiesta quale portavoce del commissario li infastidiva parecchio. Posso ritenere che la visita ai colleghi risalga al giorno 3 ottobre in quanto al giorno successivo lo stesso commissario comunicò a Fibe che la certificazione dei crediti non si poteva fare, riguardando "attività truffaldine".

Riscontro proviene dalla progr. 2152 e 2173 dd. 4 ottobre 2007, sempre su utenza Malvagna con Rubegni alle 17,24, parla del dietrofront di Pansa e pensano a come reagire.

Nella successiva delle 19,59, si parla di un'idea di Gerli e Malvagna dice: sui 14 milioni io voglio la lettera di questo genere... avevamo detto al magistrato Corona di andare parlare... ma dice io la lettera di questo genere gliela faccio ... ecco, allora me la faccia ... lei mi fa una lettera dottor Gerli in cui mi scrive che di un anticipo di 53 milioni ... io non ho ricevuto più 53 milioni ... sono 53 meno 14, basta...ho avuto un anticipo i 39 ... questo io l'ho avuto per andare a rettifica dei 750 ... » da ciò si comprende che Malvagna non aveva percepito cosa era realmente accaduto, non mi aveva chiamato: la prima conversazione con Malvagna è infatti del 2 novembre 2007 ed ha ad oggetto altro. Malvagna continuava a ritenere possibile che il Commissariato certificasse quei crediti. Il commissario ci aveva ripensato in quanto lo avevo messo al corrente del tenore della conversazione intercorsa con i pubblici ministeri ed in ragione del fatto che gli avevo riferito che la soluzione a suo tempo prospettata soffriva del fatto che egli avrebbe dovuto certificare crediti per lavori per i quali era impossibile compiere un controllo dalla semplice consultazione degli atti di ufficio ed in relazione ai quali, come detto, mi era parso di capire che erano in corso indagini dirette a confutarne la veridicità. Del resto, proprio sui debiti esistenti tra commissariato ed Impregeco, lo stesso commissario, in veste di prefetto di Napoli, fece degli accertamenti, che mi rese noti, arrivando a chiedere la misura interdittiva per violazione della normativa antimafia nei

confronti della medesima società, solo qualche settimana dopo. Dopo un incontro con i colleghi, ebbi allora l'idea di suggerire al commissario di abbandonare del tutto l'idea della compensazione di alcuni crediti con la suddetta somma di 52 milioni di euro... (...)

Gli specifici profili di responsabilità dei commissari delegati all'emergenza.

Come già si è avuto modo di rilevare, i commissari Catenacci e Bertolaso sono stati i vertici « politici » di una struttura in grado tuttavia, di raggiungere un livello di approfondimento notevole quanto ai problemi di carattere tecnologico che impedivano un corretto processo di lavorazione del rifiuto; questo dato è stato loro fornito da specifiche istruttorie tecniche che, nel caso di Catenacci, sono sfociate nell'adozione di provvedimenti che andarono ad incidere direttamente sulle sezioni impiantistiche.

Le conseguenze di siffatti malfunzionamenti non poterono essere ignorate ed anzi furono accettate dai commissari. La considerazione che mosse la loro azione fu che (anche) la mera tritovagliatura e la relativa suddivisione del talquale in due frazioni nettamente distinte quanto a destinazione, ma non quanto a componenti merceologiche era un contributo alla gestione dell'emergenza. Provenendo da soggetti che avevano suggerito al livello politico la risoluzione dei contratti con le ex affidatarie e definito, mediante la struttura di Protezione civile ed i tecnici del commissariato, le prestazioni minime esigibili, si tratta davvero di una considerazione avvilente.

Dal punto di vista del rimprovero penale, deve segnalarsi che le posizioni di vertice della struttura commissariale, in virtù dell'articolazione gerarchica dell'ente, molto spesso hanno adottato decisioni sulla scorta di istruttorie tecniche redatte da funzionari che se ne assumevano, per ciò solo, la responsabilità di fatto. Questo perché la medesima articolazione della struttura faceva sì che il commissario assumesse in sé poteri di natura essenzialmente politica e di emanazione di atti amministrativi quali le direttive generali sulle lavorazioni e di coordinamento tra i vari enti preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti.

L'adozione di atti amministrativi che hanno aggravato, ove non propriamente generato, le situazioni che si trovano alla radice dell'abusiva gestione dei rifiuti, la loro condivisione in numerose riunioni, la stessa attività di supporto svolta dalla Protezione civile, ed infine, per quanto concerne Bertolaso, anche numerose interlocuzioni con il subcommissario, aventi ad oggetto anche specifici profili inerenti proprio lo smaltimento di frazioni (nei limiti di cui di seguito si dirà) impone la verifica dibattimentale di entrambe le posizioni quanto all'individuato profilo della abusiva gestione (i.e. in significativa difformità dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzative) che qui viene in considerazione.

Ed invero, il commissario Catenacci risulta avere firmato le ordinanze commissariali n. 97 del 31 marzo 2006, n. 347 del 22 settembre 2006, n. 357 del 28 settembre 2006. Con la prima la Fibe veniva autorizzata ad occupare le aie MVA degli impianti di Santa Maria Capua Vetere e di Battipaglia; con la seconda venivano autorizzate le attività di stoccaggio presso i capannoni di tutti e sette gli impianti ex CDR, con utilizzo delle volumetrie disponibili, salvo

alcune prescrizioni (derivanti da indicazione dei VVFF e da pregresse modalità — quali l'impiego di cingolati per la compattazione) che avevano già recato in precedenza dei problemi; nella terza emergono già a sufficienza i problemi delle aie, per come verificate poi dall'ARPAC e dal CTU del pubblico ministero. Catenacci risponde nell'interrogatorio 12 maggio 2009: « Ho ritenuto che firmare queste ordinanze fosse un atto dovuto; le stesse sono state anche firmate da Sorace e, in due occasioni, da Greco e precedute da un'istruttoria tecnica, mediante la quale si suggeriva il trasferimento di frazioni di F.O. nelle aie MVA degli impianti di Santa Maria CV, Battipaglia, poi presso i capannoni ed infine presso i capannoni MVS, MVA e pre/post raffinazione degli impianti. Vorrei precisare, con riferimento all'ordinanza commissariale del 28 settembre 2006, che venne firmata negli ultimissimi giorni del mio incarico e venne motivata con l'urgenza determinata dalla chiusura della discarica di Montesarchio ed in attesa dell'apertura di quella di Quarto ».

Alcuni elementi emersi in sede di accertamento, anche attraverso l'acquisizione di documentazione proveniente dagli indagati, consente tuttavia di svolgere ulteriori e diverse considerazioni per quanto concerne gli ulteriori delitti contestati: si fa riferimento al delitto di traffico illecito (articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, capi A e B) e di truffa ai danni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capo C), nonché ai delitti di falso (capi D ed E).

Si tratta di delitti che presuppongono, oltre che la consapevolezza dell'abusiva gestione dei rifiuti, che in ipotesi accusatoria si ritiene sussistente, sotto il profilo di una significativa divergenza, se non palese violazione dei provvedimenti autorizzativi, anche uno specifico atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

a) con riferimento al traffico organizzato di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006), è richiesto il dolo specifico, ossia la finalità di conseguire un ingiusto profitto, identificabile, in relazione ai funzionari del commissariato, nei « vantaggi consistiti nel garantirsi — a fronte di prestazioni non conformi a quelle dovute — delle retribuzioni connesse alle attività svolte all'interno del commissariato, nonché nel salvaguardare la permanenza nelle proprie funzioni, nel proprio ruolo, in uno con la possibilità di rivendicare l'apparente corretta gestione dei rifiuti e quindi la malintesa « fedeltà » alla struttura commissariale e ai suoi malintesi scopi per futuri avanzamenti in carriera »; è facile concludere che, sia Catenacci, che Bertolaso, ed addirittura Pansa, una retribuzione legata ad un possibile avanzamento di carriera è esclusa in radice dall'aver tutti raggiunto i gradi apicali della pubblica amministrazione. Catenacci e Bertolaso si sono dimessi nel momento stesso in cui prendevano atto che le soluzioni da loro proposte — peraltro le uniche ragionevoli, con il senno di poi — non erano politicamente condivise, Pansa addirittura stabilendo sin dal momento di accettazione dell'incarico la data di cessazione dalle funzioni. Circostanze, queste, che si ritengono incompatibili con il dolo specifico di profitto, per come delineato.

b) con riferimento al delitto di truffa ai danni dello Stato, ed ai falsi documentali si ritiene che non possa configurarsi una condotta di concorso mediante omissione nel fatto certamente altrui, riferibile

alle false esposizioni nella documentazione (FIR e MUD), alle callide operazioni di trattamento dei rifiuti (mixaggio delle balle, la rottura delle balle di secco), alla richiesta allo studio Mazzaglia di certificazioni 'addomesticate', alle richieste di pagamento in rendicontazione per costi sostenuti in virtù di lavorazioni certamente non conformi alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzative, per il semplice motivo che tutti gli aspetti specifici erano al di fuori del fuoco del dolo, della rappresentazione e volontà che sosteneva la loro condotta, per essere demandato a funzionari di livello inferiore, cui spettava il controllo sui singoli aspetti citati.

Si ritiene quindi, che a carico dei tre commissari, permanga la necessità di vaglio dibattimentale in ordine al reato contravvenzionale di attività complessa di gestione (raccolta, lavorazione) degli RSU negli impianti ex CDR in violazione (ovvero in difformità essenziale dalle autorizzazioni) e relativo loro smaltimento. Per le considerazioni in precedenza svolte, le lavorazioni abusive del rifiuto ascrivibili ad essi sono, per Catenacci, Bertolaso e Pansa, in quanto hanno consentito il perpetuarsi di una lavorazione che ha condotto alla:

produzione e smaltimento di frazione umida non sottoposta al trattamento aerobico;

miscelazione non autorizzata e successivo smaltimento di scarti di lavorazione con la frazione secca di sopra vaglio;

conferimento e trasporto dei rifiuti in siti di smaltimento non autorizzati alla ricezione dei rifiuti effettivamente prodotti dagli impianti di selezione.

Rimangono esclusi, in quanto riferibili a terzi, i seguenti specifici profili:

attribuzione dei codici CER non conformi al reale processo di lavorazione dei rifiuti;

produzione e smaltimento di rifiuto denominato scarto ricavato dalla frantumazione di balle di rifiuto secco di sopra vaglio;

redazione, attraverso gli addetti degli impianti, di formulari identificativi di rifiuto dal contenuto mendace quanto ai codici CER nonché redazione da parte dei coordinatori degli impianti di falsi MUD;

predisposizione e allegazione ai FIR relativi ai rifiuti destinati a operazioni di smaltimento di analisi false redatte dal chimico Mazzaglia;

predisposizione e allegazione ai FIR di autocertificazioni dal contenuto mendace quanto alla descrizione del processo produttivo e alla qualità dei rifiuti;

trasporto dei rifiuti non conformi rispetto a quanto indicato sui formulari, nonché fittizio trasporto di rifiuti mediante predisposizione di FIR attestanti avvenuto trasporto di rifiuti in uscita dagli impianti;

ricezione, negli impianti, di rifiuti solidi urbani combustibili, lavorazione e conferimento di frazioni di rifiuto contenenti i predetti combustibili presso le discariche con attribuzione di un falso CER.

Per quanto riguarda lo smaltimento all'estero, mediante Ecolog, con la relativa configurabilità di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1 febbraio 1993, n. 259, sanzionato a norma dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ipotizzato, in ragione del tempo di conclusione dei contratti e della loro esecuzione, in relazione ai soli Bertolaso e Pansa, come commissari, nonché a Di Biasio e Turiello, si deve far riferimento alle conclusioni già adottate nello specifico paragrafo, con correlata formazione di documentazione falsa, trattandosi di vicenda rimasta in un ambito di tecnici, senza alcun coinvolgimento del livello apicale del commissariato.

L'exit strategy della Fibe

In questa situazione complessiva, la Fibe è comunque riuscita a mantenere un ruolo chiave nel ciclo dei rifiuti ed a condizionare pesantemente tutta l'attività del Commissariato; venuta a mancare la prospettiva di incassare la tariffa dei comuni, con i correlativi ingenti profitti, l'interesse del gruppo si è focalizzato sulla realizzazione del tmv di Acerra, nonché sulla parallela delineazione di una efficace *exit strategy* che consentisse, da un lato, il recupero integrale degli esborsi effettuati per la gestione ordinaria, dall'altro il riconoscimento di un prezzo quanto più vantaggioso possibile per gli impianti ex CDR ed il realizzando termovalorizzatore.

Questo triplice obiettivo aveva come prerequisito fondamentale il fatto che non emergessero le carenze nella gestione del servizio, che — oltre a trovare la loro genesi prossima nelle vicende oggetto dell'indagine c.d. emergenza rifiuti — si confermavano nelle tare evidenti di un sistema che altro non poteva fare che perpetuare se stesso, inviando a discarica materiale non stabilizzato, con conseguenti rischi di disastro ambientale e creando distese lunari di ecoballe contenenti spesso non solo frazione secca.

La necessità di occultare queste deficienze, soprattutto nel momento in cui un terzo controinteressato e competente avesse potuto esaminare gli impianti, è ben delineata in una conversazione tra Malvagna e Vidano del 31 ottobre 2007 ».

Conclusioni

Va in conclusione ribadito che l'ulteriore approfondimento istruttorio non ha fatto altro che confermare il quadro grave di abusiva gestione dei rifiuti nell'ambito del c.d. regime transitorio, per alcuni aspetti riferibile anche alle figure apicali del commissariato. Gli elementi acquisiti, tra cui ponderosa documentazione proveniente dagli indagati, consentono tuttavia di mettere meglio a fuoco alcune posizioni soggettive, due delle quali estranee (Di Biasio e Turiello) alle ipotesi in contestazione, per i motivi documentalmente dedotti in sede

di acquisizioni a seguito dell'avviso ex articolo 415bis c.p.p., mentre, con riferimento ai commissari delegati, si può giungere alla conclusione che deve escludersi il loro coinvolgimento — sia in forma commissiva che omissiva — nei contestati delitti di traffico illecito (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, capi A e B), di truffa ai danni di enti pubblici (capo C), nonché negli strumentali delitti di falso (capi D ed E). Si tratta di delitti che presuppongono, oltre che la consapevolezza dell'abusiva gestione dei rifiuti, che in ipotesi accusatoria si ritiene sussistente, anche uno specifico atteggiarsi dell'elemento soggettivo. Si è ritenuto che, con riferimento al traffico organizzato di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), fattispecie poggiante sul dolo specifico, ossia la finalità di conseguire un ingiusto profitto, identificabile, in relazione ai funzionari del commissariato, nei « vantaggi consistiti nel garantirsi — a fronte di prestazioni non conformi a quelle dovute — delle retribuzioni connesse alle attività svolte all'interno del commissariato, nonché nel salvaguardare la permanenza nelle proprie funzioni, nel proprio ruolo, in uno con la possibilità di rivendicare l'apparente corretta gestione dei rifiuti e quindi la malintesa "fedeltà" alla struttura commissariale e ai suoi malintesi scopi per futuri avanzamenti in carriera », sia Catenacci, che Bertolaso, ed addirittura Pansa, una retribuzione legata ad un possibile avanzamento di carriera è esclusa in radice dall'aver tutti raggiunto i gradi apicali della pubblica amministrazione. Catenacci e Bertolaso si sono dimessi nel momento stesso in cui prendevano atto che le soluzioni da loro proposte — peraltro le uniche ragionevoli, con il senno di poi — non erano politicamente condivise, Pansa addirittura stabilendo sin dal momento di accettazione dell'incarico la data di cessazione dalle funzioni. Circostanze, queste, che si ritengono incompatibili con il dolo specifico di profitto. Del pari con riferimento al delitto di truffa ai danni dello Stato, ed ai falsi documentali, come già segnalato strumentali rispetto ad esso, si ritiene che non possa configurarsi una condotta di concorso mediante omissione nel fatto certamente altrui, riferibile alle false esposizioni nella documentazione (FIR e MUD), alle callide operazioni di trattamento dei rifiuti (mixaggio delle balle, la rottura delle balle di secco), alla richiesta allo studio Mazzaglia di certificazioni « addomesticate », alle richieste di pagamento in rendicontazione per costi sostenuti in virtù di lavorazioni certamente non conformi alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzative, per il semplice motivo che tutti gli aspetti specifici erano al di fuori del fuoco del dolo, della rappresentazione e volontà che sosteneva la loro condotta, per essere demandato a funzionari di livello inferiore, cui spettava il controllo sui singoli aspetti citati.

Al contrario si ritiene necessario a carico dei tre Commissari, un vaglio dibattimentale in ordine al reato contravvenzionale concretatosi nell'attività complessa comunque svolta nell'ambito della gestione (raccolta, lavorazione) degli RSU negli impianti ex CDR in violazione (ovvero in difformità essenziale dalle autorizzazioni) e relativo loro smaltimento, attività che non può essere fatta rientrare in un livello decisionale esclusivamente politico.

Per le considerazioni in precedenza svolte, le lavorazioni abusive del rifiuto sono ascrivibili ai Commissari Catenacci, Bertolaso e Pansa,

nei limiti della loro consapevolezza, per come ritenuta sussistente, in quanto hanno consentito il perpetuarsi di una lavorazione che ha condotto alla:

produzione e smaltimento di frazione umida non sottoposta al trattamento aerobico;

miscelazione non autorizzata e successivo smaltimento di scarti di lavorazione con la frazione secca di sopra vaglio;

conferimento e trasporto dei rifiuti in siti di smaltimento non autorizzati alla ricezione dei rifiuti effettivamente prodotti dagli impianti di selezione. (...)

Per quanto riguarda lo smaltimento all'estero, mediante Ecolog, con la relativa configurabilità di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) del 1° febbraio 1993, n. 259, sanzionato a' norma dell' articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ipotizzato, in ragione del tempo di conclusione dei contratti e della loro esecuzione, in relazione ai soli Bertolaso e Pansa, come commissari, nonché a Di Biasio e Turiello, si deve far riferimento alle conclusioni già adottate nello specifico paragrafo, con correlata formazione di documentazione falsa, trattandosi di vicenda rimasta in un ambito di tecnici, senza alcun coinvolgimento del livello apicale del commissariato.

Con riferimento ai delitti di falso e di abuso di ufficio attribuito a Pansa ed al consulente giuridico Corona, si può invece concludere che manchi, in capo sia al commissario che al soggetto che ebbe a predisporre minutamente, anche in sede di trattative, il contenuto degli atti (sia pure, va doverosamente segnalato, con il concorso di molti altri soggetti, anche istituzionali), una precisa consapevolezza di voler favorire Fibe, quanto piuttosto di voler portare comunque ad esito compiuto la gara. Ciò si conferma sia nella previsione, su base negoziale, con Fibe, di realizzare un *revamping* degli impianti ed un progetto di un impianto di trattamento e di ricondizionamento dei rifiuti già trattati (il progetto e non l'impianto stesso, come invece indicato nella rubrica provvisoria). In questa ipotesi si ritiene che il commissariato non abbia inteso violare né l'articolo 29 del contratto risolto ed ultrattivo *ex lege*, né il divieto di contrattare e di stipulare appalti « nuovi » con la Fibe stessa, ma abbia ritenuto, in assoluta buona fede, anche sostenuta da una non implausibile interpretazione della norma dei cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 21 del 2006, di operare nell'ambito delle prestazioni esigibili da Fibe stessa. In tal senso, non sussiste una maliziosa omissione nel mancato riferimento, nell'atto ricognitivo, alla misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione imposta dal GIP presso il tribunale di Napoli a norma del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Quanto alla falsa attestazione in ordine alla possibile produzione di CDR « tendenziale », falsa nei limiti già delineati, essa è da ritenersi ininfluenza e quindi inidonea a ledere l'interesse tutelato. Né appare configurabile, in virtù della clausola di riserva dell'articolo 323 cod. pen., un'ipotesi di abuso di ufficio, per inesistenza del dolo intenzionale richiesto dalla norma.

A prescindere dal merito delle decisioni dei magistrati e dall'esito del procedimento, il dato incontrovertibile riconosciuto anche nella richiesta di archiviazione è quello di una « non gestione » del ciclo dei rifiuti da parte degli organi commissariali, sicchè, di fatto, le problematiche già rese palesi con il decreto legge n. 254 del 2005 non hanno portato ad una modifica sostanziale del sistema di smaltimento dei rifiuti. Emerge, in ogni caso, una diversa prospettazione della procura per ciò che concerne gli organi di vertice della struttura commissariale

2.3 *Indagine cosiddetta « Marea nera » (proc. pen. n. 35368 del 2006 r.g.n.r.)*

Premessa

Sulla base di quanto si legge nell'ordinanza emessa dal Gip di Napoli nel procedimento sopra menzionato, gli organi Commissariali e gli organi regionali hanno sostanzialmente deliberato di gettare, così com'era, il percolato in mare, dando così vita ad uno dei più imponenti e pericolosi traffici illeciti di rifiuti posti in essere in Campania.

Si tratta di un'indagine che evidenzia ancora una volta come molti degli uomini preposti alla soluzione dell'emergenza rifiuti, invece di risolvere il problema, lo abbiano alimentato.

Il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania si è articolato esclusivamente in due fasi:

spostare i rifiuti da un posto ad un altro

nascondere i rifiuti

mentre non vi è traccia alcuna di una forma di smaltimento nel rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente.

Lo stato di emergenza in Campania ha alimentato ulteriormente l'emergenza e tutto il sistema di gestione dei rifiuti non può che apparire, allo stato (per come emerge dalle indagini giudiziarie), esso stesso organizzato per delinquere.

2.3.1 *Sintesi dell'ordinanza del Gip collegiale presso il tribunale di Napoli (doc. 656/1)*

Il procedimento penale sopra menzionato riguarda le modalità di smaltimento del percolato prodotto dalle discariche, a valle del ciclo di lavorazione dei rifiuti solidi della regione Campania.

La materia coinvolge competenze ed attribuzioni della regione, del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti e della provincia.

Un ruolo importante hanno avuto anche i gestori degli impianti di smaltimento dei rsu campani e delle relative discariche cd « di servizio », nonché i gestori degli impianti (pubblici) di depurazione delle acque reflue urbane della regione.

L'indagine ha messo in luce uno spaccato gestionale ed amministrativo della cosa pubblica inquietante e spregiudicato.

I pubblici amministratori indagati avrebbero organizzato in forma massiva il conferimento del percolato negli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue della regione Campania sulla base, principalmente, dell'adozione di due provvedimenti (uno commissariale ed uno della Giunta regionale) adottati, si legge nell'ordinanza, consapevolmente in totale assenza dei presupposti di legge.

In sostanza, gli organi commissariali, con la ordinanza commissariale del 12 luglio 2006, e poi gli organi regionali, con il decreto dirigenziale n. 690 del 2006, hanno deliberato di gettare, così com'era, il percolato in mare (e, peraltro, in diverse conversazioni alcuni degli indagati si esprimono proprio in questi termini «in modo che scarichiamo a mare... scarichiamo il percolato... facciamo tutto facciamo, hai capito?...»; in altre conversazioni ci si esprime in termini ancora più duri, facendo riferimento alla merda scaricata nel mar Tirreno).

Ma ancor prima, sin dal mese di gennaio 2006, anche mediante l'adozione di atti amministrativi apparenti, in quanto illegittimi ed illeciti, era stata avviata una abusiva attività organizzata di conferimento del percolato presso i depuratori regionali, attività che, innestandosi su una già abusiva gestione dei depuratori, avrebbe determinato, come in effetti è accaduto, uno dei più imponenti e pericolosi traffici illeciti di rifiuti posti in essere in Campania.

In questi termini si sono espressi i magistrati di Napoli sia nel corso delle audizioni avanti alla commissione sia nei provvedimenti giudiziari adottati.

Tutti gli atti autorizzativi adottati, sin dal gennaio 2006 fino al decreto dirigenziale n. 690 del 2006, si sono connotati per la palese violazione delle condizioni e dei presupposti fissati dal legislatore per lo smaltimento del percolato.

In estrema sintesi, i punti fondamentali sono i seguenti:

in Campania vi erano depuratori inidonei a trattare il percolato perché già di per sé inidonei a depurare i reflui in conformità delle tabelle di legge;

la maggior parte erano privi dell'autorizzazione allo scarico, e quindi, a maggior ragione, erano privi di quella «capacità residua» prevista dalla legge ai fini del conferimento del percolato;

al fine di superare una serie di ostacoli obiettivi (insuperabili per le vie legittime), sono stati predisposti (in concorso tra soggetti pubblici e privati) atti amministrativi autorizzativi del conferimento del percolato in spregio a tutta la normativa di settore;

è stato, quindi, conferito nei depuratori regionali percolato che non poteva essere scaricato, sia in ragione dell'inidoneità tecnica dei depuratori, sia in ragione della assenza di reali autorizzazioni, sia a fronte, ancora, della violazione delle medesime (illecite) autorizzazioni;

sono stati predisposti falsi certificati di analisi allegati ai formulari di identificazione dei rifiuti relativi al percolato prodotto dalle discariche;

i gestori degli impianti di depurazione, unitamente ai funzionari pubblici preposti al controllo e, comunque, coinvolti a vario titolo nella vicenda, i funzionari di Fibe e Fisia SpA, e i soggetti preposti alle discariche coinvolte e al trasporto del percolato, hanno continuato ad inviare, a trattare e ad accettare il percolato.

A tutti gli indagati sono stati contestati i reati di associazione a delinquere (non di stampo mafioso), attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale, mentre solo ad una parte degli indagati è stato contestato il reato di truffa (poi riqualificato, nell'ordinanza cautelare, nel reato di frode in pubbliche forniture), ed i reati di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle false attestazioni contenute negli atti amministrativi illeciti posti alla base dell'altrettanto illecita attività di conferimento del percolato.

Gli atti « incriminati », come sopra accennato, sono un'ordinanza commissariale del 12 luglio 2006, emessa materialmente da Schiavone Generoso (dirigente e responsabile del ciclo integrato di depurazione delle acque nella regione Campania), su istigazione di Greco, De Biasio e Turello (quali funzionari del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania), atto con il quale veniva autorizzato, senza alcuna previa istruttoria sulla capacità depurativa degli impianti, il conferimento del percolato ai depuratori della regione; l'altro atto è il decreto dirigenziale regionale n. 690 del 17 luglio 2006, predisposto materialmente da Schiavone e Lupacchini (rispettivamente, dirigente e coordinatore del settore ecologia ed ambiente della regione Campania, e dirigente del ciclo integrato delle acque della regione Campania), atto con il quale veniva autorizzata la ricezione, previo trattamento, di percolato proveniente dalle discariche e da impianti di selezione RSU, presso una serie di depuratori regionali. Ciò avveniva attestando falsamente che vi era stata una previa istruttoria tecnica per valutare la ricevibilità di percolato da parte degli impianti di depurazione e che non esistevano « motivi ostativi ad autorizzare i gestori all'accettazione ed al trattamento del percolato »... laddove invece gli impianti erano già di per se' incapaci di depurare i reflui; omettendo, inoltre, di rappresentare tutte le obiezioni e gli ostacoli tecnico giuridici che invece erano stati evidenziati dai gestori dei depuratori, e innanzi tutto da De Bari Gaetano nel corso di una riunione tenutasi il 14 luglio 2006.

(Il predetto provvedimento è stato preceduto da una riunione tenutasi il 14 luglio 2006 presso la sede dell'Assessorato all'ambiente della regione Campania, riunione avente ad oggetto « l'emergenza percolato discariche », al termine della quale veniva ratificata la decisione di smaltire il percolato attraverso gli impianti di depurazione regionale).

Con successivi atti amministrativi illegittimi è stata poi prorogata l'autorizzazione contenuta nel citato decreto dirigenziale regionale n. 690 del 2006 del 17 luglio 2006.

In questa sintesi non può essere tralasciata la contestazione dell'articolo 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) a carico di Nocera Luigi, all'epoca assessore regionale all'ambiente.

Costui, infatti, secondo l'impostazione accusatoria, in una riunione tenutasi il 14 luglio 2006, nella quale rappresentava ai gestori dei

depuratori regionali l'assoluta necessità che il percolato venisse smaltito presso i loro impianti, pur a fronte di alcune perplessità mosse dai gestori in merito alla capacità impiantistica, sottolineò la sua determinazione a che il percolato venisse ricevuto dai gestori, minacciando, in caso contrario, di adottare i provvedimenti conseguenti e di requisire gli impianti (facendo riferimento ad un potere ablatorio del tutto estraneo alle sue competenze).

Si riportano integralmente i primi tre capi di imputazione, che forniscono una descrizione sintetica, e al tempo stesso analitica, dei fatti:

Reati contestati a tutti gli indagati.

A) del delitto p. e p., dall'artr. 416 c.p. perché, in concorso fra loro, con le condotte di seguito indicate, operando quali promotori:

De Biasio Claudio, Greco Michele, Turiello Ciro, Catenacci Corrado — nella qualità quest'ultimo di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania- e gli altri tre nelle suindicate (nella rubrica) qualità nonché quali suoi diretti collaboratori (Greco in particolare quale soggetto attuatore, Turiello quale sub commissario e De Biasio quale responsabile di area nonché poi funzionario in diretta collaborazione con Greco, e comunque funzionari pubblici concretamente coinvolti nell'attività illecita con funzioni di promozione);

Nocera Luigi, Lupacchini Mario, Schiavone Generoso e Rauci Luigi — nella qualità, il primo, di assessore all'ambiente per la regione Campania, il secondo quale dirigente e coordinatore del settore ecologia ed ambiente della regione Campania, e il terzo e il quarto quali dirigenti del settore regionale Ciclo integrato delle Acque;

nonché operando quali partecipi:

Ing. Bosone, quale responsabile e gestore del depuratore di « Cuma », perito ind. Foglia Errico, quale responsabile e gestore per il depuratore di « Acerra », geom Tammaro Antonio, quale responsabile e gestore per il depuratore di « Foce Regi Lagni », ing., De Bari Gaetano quale responsabile e gestore per il depuratore di Napoli est, nonché quale responsabile per conto di Hydrogest Campania SpA in realzione ai depuratori di Cuma, Area Casertana, Foce Regi Lagni, Napoli Nord e Foce Sarno a seguito della consegna dei predetti depuratori in esecuzione del contratto di appalto per la rifunzionizzazione ed adeguamento degli stessi, Papi Enzo, quale amministratore delegato di Termomeccanica SpA, Giustino Domenico quale Presidente del Cda di Hydrogest, D'Amico e Di Balsio Luigi nelle qualità suindicate quali responsabili e gestori per il depuratore di « Area Nolana », ing. Mettivier Vincenzo quale responsabile e gestore per il depuratore di « Area Casertana », Pasquariello Mauro nella suindicata qualità quale capo impianto del depuratore denominato « Foce Sarno », Manferlotti Paolo (fino al 6 dicembre 2006) e Di Nardo Gabriele (dal 6 dicembre 2006) nelle suindicate qualità, siccome capi impianto di Cuma-Napoli ovest, Piscopo Luigi nella suindicata qualità siccome capo impianto del depuratore denominato Napoli Nord,

Russolillo Roberto nelle suindicate qualità siccome capo impianto di Area Casertana;

Marino Michele, quale gestore- per conto del consorzio Salerno 2- della discarica di Parapoti e Serre-Macchia Soprana, Moscariello Felice quale trasportatore del percolato proveniente da Macchia Soprana e altre discariche, Serva Leonello quale soggetto attuatore in collaborazione con il commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti Campania, Recano Antonio quale funzionario in servizio presso il commissariato straordinario di governo per le bonifiche e le acque, D'Antonio Giuseppe quale sub commissario presso il commissariato straordinario di governo per le bonifiche e le acque, Di Gennaro Marta quale sub commissario presso il commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti e soggetto attuatore inserito nel predetto organo, Nappi Gianfranco quale capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale Antonio Bassolino, Bassolino Antonio, quale commissario straordinario di governo per le bonifiche e le acque e quale presidente della regione Campania, Asprone Sergio e Pelliccia Angelo quali funzionari addetti alla gestione dei rifiuti per conto di Fibe SpA, Melluso Giovanni nelle qualità suesposte quale sovrintendente per il depuratore di Cuma e poi di Area Nolana nonché collaboratore diretto di Schiavone Generoso; Mazzaglia Fabio e Frodella Giulia nella qualità di analisti dei rifiuti prodotti dai predetti depuratori regionali, Mascazzini Gianfranco anche quale direttore generale del Ministero dell'ambiente;

si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla redazione di numerosi atti pubblici falsi, di cui taluni indicati ai capi che seguono.

In Napoli e altrove in Campania dal gennaio 2006, condotta in corso.

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110, 40 cpv. c.p., 256 e 260, 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 6 lett d decreto legge n. 172 del 2008, articolo 479 c.p. perchè, in concorso fra loro, con le condotte di seguito indicate, nelle rispettive qualità di cui sopra, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente:

quanto ai soggetti privati preposti ai depuratori regionali di cui al capo che precede, nella acquisizione di introiti patrimoniali costituiti dal pagamento delle tariffe di smaltimento del percolato da parte dello Stato e con la intermediazione di Fibe SpA e dei consorzi di bacino che «rendicontavano» ai funzionari commissariali le predette spese, nonché dalla prosecuzione dei rispettivi contratti di concessione dei depuratori con relative tariffe, di spettanza di enti pubblici regionali e comunali, in assenza delle doverose contestazioni e sanzioni che i funzionari pubblici preposti al controllo della loro gestione omettevano di effettuare ovvero effettuavano con modalità assolutamente insignificanti, in uno con il correlato conseguimento di un risparmio di spesa per la omessa realizzazione di doverosi interventi di smaltimento dei fanghi, manutenzione ed adeguamento degli impianti di depurazione; con la possibilità per le persone fisiche

preposte alle società gerenti il ciclo dei rifiuti di accrescere i propri introiti e le prospettive di carriera, sulla base dello svolgimento di attività illegali poste in essere nell'interesse della società medesima;

quanto ai soggetti privati preposti per conto di Fibe SpA alla gestione dei rifiuti prodotti a valle degli impianti cd. di ex CDR, nella conservazione del rapporto con il commissario per l'emergenza rifiuti per il mantenimento e l'accrescimento di una posizione di influenza e di un forte potere di contrattazione nei confronti della parte pubblica — in relazione alla futura definizione delle reciproche posizioni giuridiche rispetto alla risoluzione contrattuale sancita con decreto legge n. 245 del 2005 —, con la possibilità per le persone fisiche preposte alle società gerenti il ciclo dei rifiuti di accrescere i propri introiti e le prospettive di carriera, sulla base dello svolgimento di attività illegali poste in essere nell'interesse delle società medesime;

quanto ai soggetti pubblici del sistema di gestione dei depuratori, vantaggi consistenti nel garantirsi — a fronte di prestazioni non conformi a quelle dovute — le retribuzioni connesse alle attività svolte all'interno della regione e dei commissariati di appartenenza, nonché nel salvaguardare la permanenza nelle proprie funzioni, nel proprio ruolo, in uno con la possibilità di rivendicare l'apparente corretta gestione dei reflui e rifiuti, anche liquidi, e quindi la malintesa « fedeltà » alla struttura commissariale e ai suoi malintesi scopi per futuri avanzamenti di carriera; effettuavano rispettivamente- nel quadro della gestione del servizio di depurazione regionale campano effettuato con gli impianti di cui al capo che precede- lo smaltimento di percolato proveniente dagli impianti di cd CDR nonché da discariche tra cui quelle di Parapoti, Giugliano-Settecainati, Villaricca, Basso dell'Olmo, Macchia Soprana e Ferrandelle, impianti già realizzati e comunque affidati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 15 novembre 2005, n. 245, e connesse ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle società Fibe SpA e Fibe Campania SpA, sotto la supervisione e direzione del commissariato di Governo;

ciò facevano con più operazioni consistenti nella produzione e raccolta di rifiuto liquidoi avente codice CER 19.07.03 prodotto nella regione Campania, con successivo trasporto e conferimento, accompagnato dalla redazione di falsi certificati di analisi ai FIR del percolato, per lo smaltimento dai predetti impianti presso i depuratori regionali campani denominati Foce Regi Lagni, Napoli Est, Area Casertana, Acerra Loc Omo Morto/Caivano, Napoli Nord, Area Nolana, Cuma/Napoli Ovest, Foce Sarno, impianti privi di autorizzazione al conferimento (oltre che di frequente privi di autorizzazione allo scarico finale) per violazione dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e comunque operanti nel ricevere il predetto percolato in violazione dei limiti quali/quantitativi fissati con le meramente « apparenti » autorizzazioni — in realtà illecite- di conferimento di cui alla ordinanza commissariale del 12 luglio 2006, al seguente decreto dirigenziale regionale n. 690 del 17 luglio 2006 e successive proroghe; con successivo scarico in effluente realizzato in violazione dei limiti tabellari di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 compresi i limiti della tabella 3 all. 5 del decreto legislativo

n. 152 del 2006 e con la costante effettuazione di prelievi e di analisi false di campioni del percolato conferito;

il tutto in guisa da realizzare una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (percolato prodotto nella regione Campania per gli anni a partire dal 2006) in violazione delle norme di legge di cui al decreto legge n. 245 del 2005 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3479, 3481 del 2005 e succ. modifiche, dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 124 e ss in relazione all'assenza di autorizzazione allo scarico per diversi depuratori quali Napoli Est, Foce Sarno, Cuma, Napoli Nord, foce Regi Lagni e in assenza di « capacità depurativa residua ».

In Napoli e altrove, dal gennaio 2006, condotta in corso.

C) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110, 40 cpv. c.p., 434 commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso fra loro e nelle qualità di cui ai capi che precedono, mediante il doloso sversamento illegale nei depuratori di Foce Regi Lagni, Napoli Est, Area Casertana, Acerra-loc. Omo Morto/Caivano, Napoli Nord, Area Nolana, Cuma/Napoli Ovest, foce Sarno, di ingentissime quantità di percolato avente peraltro, e tra gli altri, elevatissimi valori di COD, sversato con modalità tali da pregiudicare ulteriormente e definitivamente il già pessimo processo di depurazione in corso presso i predetti impianti, così da dare luogo a reflui finali assolutamente non depurati, e come tali, quali reflui industriali oltre che urbani, altamente inquinanti e pericolosi, li facevano confluire nei corpi idrici ricettori, comprensivi dell'intero litorale marino della provincia di Napoli, Salerno e Caserta, così cagionando un gravissimo e irreparabile disastro ambientale incidente sugli equilibri biologici e marini e sulle stesse condizioni di vita umane, oltre che animali, anche con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

In Napoli e altrove in Campania dal gennaio 2006, condotte in corso ».

Il GIP collegiale presso il tribunale di Napoli ha riconosciuto, pur operando alcuni distinguo con riferimento alle singole posizioni soggettive, sia la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato di associazione a delinquere che a quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Appare opportuno sottolineare quanto riportato nell'ordinanza del GIP in merito al reato di disastro ambientale.

Con riferimento al predetto reato, è stata valutata sia la qualità del percolato, sia la quantità conferita nei depuratori e quindi, sostanzialmente, nel mar Tirreno.

Ebbene, di particolare importanza è l'affermazione per cui i dati (acquisiti nel corso delle indagini) relativi alla qualità ed alla quantità di percolato devono ritenersi approssimati per difetto rispetto a quelli reali (e, quindi, il percolato era di qualità peggiore rispetto a quella che si è potuto accertare ed è stato conferito in quantità maggiore rispetto a quella che l'indagine è riuscita a dimostrare).